STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE 4quARTI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Della denominazione e della sede sociale*

È costituita un'associazione denominata Associazione Culturale 4quARTI.

L'Associazione Culturale 4quARTI ha sede in via Gaspare Spontini 47, Firenze.

Art. 2 *Delle attività costituenti l'oggetto sociale*

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione Culturale 4quARTI si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti la musica, il canto, l'attività corale e la produzione ed arrangiamento musicale, oltre che operare anche in altri ambiti artistici che abbiano come obiettivo principale la creatività (pittura, artigianato creativo, poesia…).

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione opererà nei seguenti campi per raggiungere il proprio oggetto sociale:

- Promuovere l'insegnamento del canto e degli strumenti musicali attraverso l'insegnamento individuale;
- Divulgare la cultura musicale attraverso l'organizzazione di corsi di canto corale e individuale, incontri, seminari, conferenze relative alle attività svolte all'interno dell'associazione per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi delle proprie ricerche e/o studi;
- Valorizzare le risorse che possono costituire un'occasione di progetto, innovazione, qualificazione culturale e soprattutto musicale;
- Svolgere attività musicale di gruppo attraverso l'utilizzo degli appositi spazi dell'associazione;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della culturale lo scambio di idee;
- Organizzare iniziative culturali fornendo gli spazi a disposizione per mostre, esposizioni, incontri per valorizzare l'arte e l'artigianato locale;

DRAFT

- Mettere a disposizione gli spazi dell'associazione per l'organizzazione corsi di pittura, maglieria, cucito, artigianato creativo, e tutto ciò che abbia a che fare con l'espressione di sé in ambito creativo, individuale e di gruppo.
- Collaborare con altre associazioni allo scopo di sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale.

L'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione sì avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali collaborando, dove necessario, con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Inoltre, rispettando le normative legislative e fiscali vigenti e con la sola finalità di autofinanziamento, l'Associazione potrà:

- indire una raccolta pubblica ed occasionale di fondi
- esercitare in via meramente marginale l'attività commerciale.

Art. 3 *Del divieto di distribuzione degli utili*
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Inoltre l'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 *Degli organi associativi*

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;
b) l'organo direttivo formato da un consiglio direttivo e dal Presidente.

Titolo II
I SOCI

Art. 5 *Dei soci e della domanda di ammissione*

Può far parte dell'Associazione qualsiasi persona fisica e/o giuridica che abbia interesse all'attività dell'Associazione stessa.

I soci si suddividono in:

- Soci fondatori, quelli intervenuti alla formazione e costituzione dell'Associazione.
- Soci ordinari, quelli che si impegnano al versamento della quota annuale di partecipazione.
- Soci onorari, quelle persone giuridiche (Enti, Aziende, Istituti…) e persone fisiche che si impegnano a sostenere moralmente, tramite un apporto continuativo di opera o di servizio, e/o finanziariamente, contribuendo con un versamento *una tantum*.

La domanda di una nuova ammissione all'Associazione viene presentata dall'aspirante socio e su questa decide, in modo inappellabile, l'organo direttivo.

Art. 6 *Della quota associativa e della sua intrasmissibilità*

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dall'organo direttivo dell'associazione. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione.

Il rinnovo della quota deve essere versato alla prima assemblea convocata; dopo tale evento, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

Nel caso di una nuova domanda di ammissione, la quota associativa deve essere versata contestualmente all'atto di presentazione della domanda stessa. Nel caso di diniego di accettazione, l'Associazione dovrà restituire quanto ricevuto.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, e non sono nemmeno rivalutabili.

Art. 7 *Della perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio si perde:

- volontariamente tramite il recesso; il socio che ha intenzione di recedere deve darne comunicazione scritta, in qualunque forma, all'Associazione;
- per radiazione, che viene pronunciata dall'organo direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli ed inconciliabili con il "buon" nome dell'Associazione, o anche a causa della sua condotta che risulti ostativa alle finalità previste dallo statuto.
  La radiazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere;

BOZZA

- per morosità del pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione. Al momento dell'accertata morosità, l'organo amministrativo, provvederà alla comunicazione dell'estinzione del rapporto associativo ed alla successiva cancellazione dell'associato dal libro soci.

Art. 8 *Del rapporto associativo*

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, per questo vige il principio *one head one vote* e cioè che ogni socio ha diritto ad unico voto singolo.

L'Associazione esclude categoricamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Inoltre prevede, agli associati maggiori d'età, un identico diritto di voto sia per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti sia per la nomina degli organi direttivi dell'associazione sia per ogni altro compito demandato all'assemblea dal presente statuto.

Art. 9 *Dei diritti e dei doveri degli associati*

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni;
- di partecipare attivamente all'assemblea, sempre che si sia in regola con il pagamento della quota associativa;
- di eleggere liberamente gli organi direttivi-amministrativi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente statuto e i regolamenti;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta né obblighi di finanziamento né altri ed ulteriori esborsi monetari oltre alla quota ordinaria.

Eccezionalmente l'organo direttivo potrà richiedere, sempre dopo l'approvazione dell'assemblea, il versamento di quote suppletive, al quale i soci dovranno adempiere a pena della perdita di qualifica di socio per morosità. Tali maggiori versamenti, sempre su delibera conforme dell'assemblea, dovranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione di quelli percepiti a titolo di rimborso di spese documentate. Tuttavia, previa delibera assembleare, è fatta salva la possibilità di corrispondere dei compensi di natura forfettaria ai soci che svolgono nei confronti di altri associati delle attività rientranti in quelle previste dall'oggetto sociale dell'Associazione.

Titolo III
L'ASSEMBLEA

Art. 10 *Della convocazione*

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, in regola con il versamento della quota sociale e degli altri ed eventuali contributi e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro dei soci.
È ammesso il voto per delega.
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario.
L'assemblea deve comunque essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (un decimo) degli associati.
La convocazione dell'assemblea è effettuata con un avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e potrà essere comunicato in qualsiasi modo che l'organo amministrativo riterrà opportuno.
Nell'avviso dovrà esserci necessariamente l'ordine del giorno e potrà essere indicato il giorno per la seconda convocazione.
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel libro soci.

Art. 11 *Dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria*

L'assemblea ordinaria delibera su:

- l'elezione dell'organo amministrativo;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario redatto dall'organo amministrativo;
- sugli altri argomenti posti all'approvazione da parte dell'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno a maggioranza relativa e cioè con la maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera su:

- richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione si costituisce qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'assemblea straordinaria delibera solamente a maggioranza assoluta e cioè con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno dei votanti.

Art. 12 *Del presidente e del segretario*
L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 13 *Dei limiti alle modifiche statutarie*
I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti artt. 2 e 3.
Gli associati potranno in ogni caso integrare e aggiungere ulteriori scopi all'Associazione, purchè complementari e non ostativi a quelli indicati negli articolo 2 e 3.

Titolo IV
L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 14 *Del funzionamento dell'organo amministrativo*
L'organo amministrativo è nominato dall'assemblea ed è composto da un consiglio direttivo ed un unico presidente. L'organo direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
In caso di morte o di dimissioni dell'unico presidente e/o di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, l'assemblea provvederà alla loro sostituzione.
Il nuovo presidente, così eletto rimarrà in carica sino alla fine del suo mandato, di durata di anni 3 (tre) come stabilito dal precedente comma.
La carica di presidente è gratuita.

Art. 15 *Dei compiti dell'organo amministrativo*

L'organo amministrativo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare l'organo direttivo:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue associative;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti soci ed adotta provvedimenti disciplinari;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- redige il rendiconto finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procedure;
- apre rapporti con gli istituti di credito, cura la parte finanziaria dell'Associazione e sottoscrive i contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon finanziamento dell'Associazione.

Art. 16 *Della rappresentanza legale*

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 *Delle risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali annuali;
- eventuali quote supplementari dei soci;
- eventuali contributi volontari dei soci;
- eventuali contributi volontari dei terzi;
- eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;
- entrate derivanti dalla marginale attività commerciale connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- entrate derivanti dalle occasionali manifestazioni pubbliche;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 18 *Dello scioglimento dell'Associazione*

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque sia la causa, questa si obbligherà a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sulla base delle disposizioni dell'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Firenze, lì 02 Gennaio 2016

Gli associati

bozza